

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1958

(73ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Istituzione del ruolo di carriera di concetto - segretari di polizia - presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza » (2244) (D'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri e Barsani) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1133, 1138, 1140
AGOSTINO . . . . .	1137
BATTAGLIA . . . . .	1140
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1133, 1137, 1140
FRANZA . . . . .	1140
PIECHELE, <i>relatore</i> . . . . .	1140
TERRACINI . . . . .	1137, 1138

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, Elia, Fedeli, Gramigna, Locatelli, Lubelli, Me-

notti, Molinari, Molinelli, Nasi, Piechele, Pi-gari, Raffemer, Schiavone, Spasari e Terracini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Tupini e Turchi sono sostituiti rispettivamente dai senatori De Giovine e Franza.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

LOCATELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri e Bersani: « Istituzione del ruolo di carriera di concetto — segretari di polizia — presso l'Amministrazione di pubblica sicurezza (2244) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri e Bersani: « Istituzione del ruolo di carriera di concetto — segretari di polizia — presso la Amministrazione di pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta scorsa la discussione generale era stata chiusa, con riserva della parola al rappresentante del Governo.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Debbo premettere che il Ministro dell'interno, davanti alla I Commissione della Camera, si oppose alle proposte d'iniziativa

degli onorevoli Bersani e Spadazzi, che, come è noto, erano dirette esclusivamente ad inquadrare nella istituenda carriera di concetto della Pubblica sicurezza i soli aiutanti di polizia. Rivendico dunque al Ministro dell'interno di essere stato il primo ad opporsi a tale soluzione unilaterale, sostenendo che, nella intervenuta situazione di fatto, bisognava tener conto anche degli archivisti.

Quanto ho ora narrato risulta dagli stenoscritti della I Commissione della Camera, dei quali mi sono procurato copia.

Il ministro Zotta ed il sottosegretario Salizzone spiegarono che il Governo si opponeva ad una soluzione unilaterale e che doveva essere tenuto conto degli archivisti. Fu a seguito di tale deciso intervento governativo che venne nominato un Comitato ristretto, il 29 ottobre 1957, cui partecipavano deputati di vari partiti. Il Comitato ristretto rielaborò e propose il testo che, l'indomani, venne approvato e che trovasi ora davanti a questa Commissione.

Do qualche ragguaglio.

Il Presidente della I Commissione della Camera, onorevole Marazza, nella seduta del 30 ottobre disse: « Ieri si è tenuta una riunione, a cui hanno partecipato numerosi colleghi, e si è addivenuti alla formulazione di un nuovo testo d'accordo col Governo ».

Il relatore Bubbio spiegò che erano stati presi contatti sia con l'Interno, sia col Tesoro, sia coi rappresentanti delle categorie interessate.

Nessuno chiedendo di parlare, il Presidente dichiarò chiusa la discussione generale.

Nella votazione seguita il testo, su 38 presenti e votanti, ebbe 38 voti favorevoli e zero contrari: rappresentava dunque una soluzione concordata fra tutti, in modo da contemperare le aspirazioni degli aiutanti di polizia con quelle degli archivisti.

A questo punto l'aspettativa che, comprensibilmente e giustamente, si creò in generale, data l'approvazione unanime da parte della I Commissione della Camera, in coloro che il provvedimento in vario modo avvantaggia, fu per una pronta approvazione anche per parte del Senato, onde il disegno non rischiasse, per ritocchi, di venire inviato nuovamente alla

Camera e di decadere con la fine della sua legislatura.

Ora il Ministero dell'interno, date queste circostanze, chiede alla Commissione — ed io lo chiedo anche a nome del Ministro — che la Commissione non deluda le aspettative che sono ormai diffuse. La verità è che — se la Commissione rimandasse alla Camera il disegno e questo non fosse poi approvato — rimarrebbero scontenti sia gli aiutanti di polizia sia gli archivisti, rimarrebbero cioè, in definitiva, scontenti anche coloro che, con emendamenti, qualcuno vorrebbe avvantaggiare.

Il Ministro mi autorizza a dichiarare formalmente — mi rivolgo particolarmente al senatore Franza — che, se sarà presentato un ragionevole disegno di legge inteso ad avvantaggiare e migliorare ulteriormente gli archivisti lo farà esaminare con ogni benevolenza; ma vivamente prega che il disegno, approvato all'unanimità alla Camera ed oggi in discussione, venga senz'altro approvato così come è.

Detto questo, debbo anche dire — per mero scrupolo — che il Ministero dell'interno ha studiato con attenzione gli emendamenti presentati dai senatori Agostino, Franza e Terracini. Su ciascuno è da osservare quanto appresso.

Con l'emendamento Agostino si vorrebbe attribuire il vantaggio dell'inquadramento nella carriera superiore di concetto anche agli archivisti in possesso di titolo di studio. Ritengo che il senatore Agostino alluda al titolo di scuola medio-superiore, a quello cioè normalmente stabilito per accedere alla carriera. Ora bisogna rilevare che questo automatismo non sembra meritevole di favorevole apprezzamento. Se si accogliesse l'emendamento Agostino si creerebbe un grave disagio fra lo stesso personale degli archivisti: si favorirebbero i più giovani, inquadrandoli automaticamente nella carriera superiore, danneggiando e scontentando gli impiegati più anziani; e questo non per effetto di una meditata valutazione circa il rendimento di ciascuno nel servizio, cioè in base ad elementi concreti, ma unicamente in base al titolo di studio. Ora nulla giustifica un'eccezione al normale principio secondo cui alla carriera di concetto si

accede non solo possedendo un titolo di studio, ma anche superando un adeguato esame pubblico. Invece, con l'emendamento Agostino, automaticamente i giovani aventi un titolo di studio accedrebbero alla carriera di concetto.

Devo purtroppo far presente che, oltretutto, l'esperienza insegna come molti sieno i casi in cui il solo possesso di un titolo di studio non dimostra, di per sè solo, l'idoneità di un impiegato a svolgere funzioni nella carriera superiore. Alla prova dei fatti, vediamo spesso elementi in possesso di titolo superiore a quello richiesto che, agli esami, son battuti da altri elementi senza titolo di studio.

Del resto, la varietà stessa dei titoli di studio di scuole medio-superiori che vengono conseguiti dopo corsi di studio molto diversi l'uno dall'altro, non permette di dare un sicuro maturo giudizio per l'ammissione ad una carriera di concetto: ci vuole un esame specifico.

Tutto considerato, anche per queste ragioni, pregherei il senatore Agostino di non insistere sul suo emendamento.

L'emendamento Franza vorrebbe aggiungere, ai beneficiati dal disegno, coloro che, in esecuzione del regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442, vennero ad assumere la qualifica di vice-segretario nell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il Ministero dell'interno ha già esaminato attentamente la posizione di costoro; al riguardo c'è un equivoco da chiarire. Bisogna considerare, anzitutto, qual'è stato l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dopo la riforma conseguita alla legge di delega 30 dicembre 1906, n. 648, ordinamento risultante dal testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

Col testo unico del 1907 si stabilì che il servizio di pubblica sicurezza era svolto dagli ufficiali (ora commissari) e dagli agenti (ora guardie) di pubblica sicurezza « coadiuvati da un personale *d'ordine* e di servizio ». « *D'ordine* », dunque!

Gli articoli 8 e 54 del testo del 1907 determinarono, poi, le piante organiche e le possibili provenienze degli impiegati di ordine, assumibili anche tra le guardie di pubblica sicurezza.

Tali principi vennero, successivamente e più dettagliatamente, definiti con gli articoli 1, 10 e 19 del regolamento del 1919, che chiaramente individuavano le categorie degli applicati e archivisti di pubblica sicurezza come categorie d'ordine, sia per effetto del titolo di studio richiesto — scuola media inferiore — sia per la provenienza, ammessa, come ho detto, anche dalle guardie di pubblica sicurezza: così come avviene ora.

L'articolo 79 dello stesso regolamento del 1909, stabilì, poi, le attribuzioni di tali impiegati, i quali dovevano attendere « alla tenuta dell'archivio, del protocollo, dei registri e delle rubriche, nonchè alla copiatura dei processi verbali, delle denunce, delle statistiche e del carteggio d'ufficio », esattamente come ora per il personale archivisti e applicati di pubblica sicurezza secondo l'ordinamento della legge generale del 1923 sui dipendenti dello Stato e secondo anche quanto stabilisce il recente testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto 10 gennaio 1957, n. 3. Si trattava cioè di coadiuvare il personale dirigente esclusivamente nell'ambito amministrativo-burocratico, senza funzioni di concetto.

Nulla di diverso fu previsto dal regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442, sull'ordinamento del personale di Pubblica sicurezza, decreto che l'emendamento Franza richiama per dare agli impiegati d'ordine, assunti sotto l'imperio di tale decreto, un beneficio maggiore rispetto ai colleghi assunti prima o dopo.

Premetto che l'ordinamento del 1919 ebbe breve vita e venne trasfuso, poi, nell'ordinamento generale delle carriere stabilito dalla legge del 1923.

Quell'ordinamento del 1919 è anche noto come « riforma Nitti », che fu proposta alla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1919 e che mirò esclusivamente a concedere un complesso di benefici, specialmente economici, al personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, sia direttivo che d'or-

dine, senza innovare per quanto concerneva le attribuzioni e la qualificazione di detto personale. Infatti la « riforma Nitti » — come già il testo unico ed il regolamento del 1907 e del 1909 — dispose le carriere dell'Amministrazione di pubblica sicurezza unicamente in due settori: quello direttivo, dei funzionari di pubblica sicurezza; e quello d'ordine, i cui appartenenti, in luogo di esser denominati, come prima, archivisti e applicati di pubblica sicurezza, vennero chiamati segretari o vice-segretari di pubblica sicurezza. Ciò risulta in modo netto dalla relazione che fu presentata al Parlamento, come pure dalle norme che vennero approvate.

Lo stesso concetto ha seguito, recentemente, il testo unico n. 3 del 1957, che ha collocato gli impiegati dei vari « gradi » nelle nuove tabelle di classificazione corrispondenti alle varie « qualifiche » e così ha collocato, ad esempio, circa le funzioni, gli « impiegati di polizia » nei quadri degli « aiutanti di polizia » — senza innovare circa le attribuzioni e le qualificazioni.

Insomma si è cambiato, tanto nel 1919 quanto nel 1957, la denominazione di certe attribuzioni, ma la loro sostanza è rimasta la medesima, sicchè coloro che di quelle attribuzioni erano, prima e dopo, investiti non hanno potuto veder tramutata la loro concreta carriera d'ordine in carriera di concetto.

Devo anche notare che la « riforma Nitti » del 1919 mantenne per i « segretari » le stesse provenienze, lo stesso titolo di studio, eccetera, che erano disciplinati dalle norme anteriori per gli impiegati di ordine.

In favore dei « segretari » del 1919 viene invocato l'articolo 29 della legge Nitti, il quale disponeva che « gli impiegati di pubblica sicurezza provvedono alla trattazione degli atti amministrativi. Essi attendono, altresì, alla registrazione, conservazione, copiatura e spedizione di tutti gli altri atti negli uffici di pubblica sicurezza ». È evidente che, anche letteralmente, sono loro affidate mansioni di ordine. Il generico accenno a « trattazione di atti di polizia amministrativa », accompagnato com'è dalla successiva specificazione di numerose mansioni d'ordine, non basta certo a far credere che si alludesse ad una trattazione di

concetto. E infatti quei segretari non svolsero, normalmente, funzioni di concetto. Del resto, anche se guardiamo l'attuale articolo 181 del testo unico del 1957, troviamo che esso individua le attribuzioni del personale d'ordine nei seguenti termini: « Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quella di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti delle singole Amministrazioni ». Anche questa norma, che indubbiamente concerne personale d'ordine, elenca le sue mansioni di archivio, protocollo, registrazione, ecc., ed aggiunge che quel personale « svolge collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa ». Più di quanto non dicesse l'articolo 29 del 1919! Ma non basta oggi la parola « collaborazione », come non bastarono allora le altre parole che prima ho citate, a trasformare in personale di concetto un personale essenzialmente gravato di funzioni d'ordine.

Il fatto che i « segretari » fossero personale d'ordine spiega come, pochissimo tempo dopo la legge del 1919, la legge del 1923 nuovamente chiamasse « archivisti » ed « applicati » con un nuovo cambiamento di denominazione, coloro che per un momento erano stati chiamati « segretari »: la nuova denominazione fu loro data senza che in nulla cambiassero le loro mansioni, si noti bene.

Non posso quindi accettare l'emendamento Franza e torno a pregare il senatore Franza di ritirarlo, appagandosi degli affidamenti che, per il Ministro, gli ho forniti.

L'emendamento Terracini vorrebbe sostituire le parole: « con decreto ministeriale » e seguenti, con le altre: « fino al numero previsto dal ruolo, mediante concorso costituito da un colloquio su materie di istituto e di servizio atto a comprovare l'idoneità dei concorrenti alle funzioni di concetto, gli aiutanti principali e i primi aiutanti di polizia, gli archivisti capi, i primi archivisti e gli archivisti di pubblica sicurezza forniti dei necessari titoli di studio ».

L'emendamento Terracini verrebbe praticamente a sopprimere la necessità dell'artico-

lo 10 del disegno e porrebbe sullo stesso identico piano sia gli aiutanti di polizia che gli archivisti, sottoponendo entrambe le categorie ad un esame d'idoneità per l'inquadramento nella costituenda carriera.

TERRACINI. Nel mio emendamento il titolo di studio è condizione per esservi ammessi.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. L'ammissione degli archivisti al concorso venne ampiamente discussa anche alla Camera, quando la Commissione e il Comitato diedero fondo a tutte le questioni che venivano agitate in favore degli archivisti. Il ministro Zotta disse che bisognava riservare agli archivisti un certo numero di posti: il mio ufficio (precisò) sta preparando un progetto che comprenderà oltre agli impiegati anche gli archivisti di pubblica sicurezza. Il Governo insomma volle (lo ripeto) che tutte e due le categorie, aiutanti e archivisti, fossero considerate nel disegno di legge; ma non si può negare che vi sia una certa differenza fra di esse. La differenza deriva dalle loro funzioni: le une, senza dubbio, d'ordine, le altre manifestamente di concetto.

La differenza deriva altresì dal fatto che alla carriera degli aiutanti di polizia si accede mediante concorso interno dalla carriera degli applicati e archivisti (e il divenire aiutante è considerato un elevamento).

La differenza deriva inoltre dal fatto che la carriera degli aiutanti di polizia ha inizio dall'ex grado XI mentre quella degli applicati e archivisti di polizia ha inizio dal grado XIII; alla carriera degli applicati di pubblica sicurezza si accede anche dalla carriera militare.

Tutto ciò induce a considerare che esiste, e va rispettata, una netta differenza giuridica tra l'una e l'altra categoria, i cui appartenenti hanno acquisito non soltanto diverse aspettative di carriera, ma anche diversi diritti di carriera veri e propri, che non possono essere obliterati da una nuova norma diretta, sostanzialmente, a pareggiare le due categorie.

Anzi, proprio per il rigore che viene auspicato dal senatore Terracini non si spiegherebbe il passaggio alla categoria superiore del personale d'ordine, come gli archivisti, at-

traverso una prova che potrebbe essere poi invocata anche nei riguardi di altre Amministrazioni. Per gli aiutanti di polizia — si ricordi sempre! — il passaggio è ammesso dal disegno di legge che discutiamo solo in quanto le funzioni di quegli aiutanti eran già considerate dalla legge del 1925, così come lo sono ora per il testo unico del 1957, vere e proprie funzioni di concetto. Se a quel passaggio è stato poi aggiunto, nel disegno approvato dalla Camera, in agganciamento, un analogo passaggio in favore anche di una parte degli archivisti, ciò è stato disposto per equità, in considerazione del fatto che alcuni archivisti, in pratica, per il ridotto numero degli aiutanti di polizia, svolgono funzioni più elevate; ed è stato, comunque, congegnato quell'agganciamento giustamente stabilendosi che gli archivisti potranno dimostrare la loro idoneità al passaggio attraverso quell'esame che l'articolo 10<sup>o</sup> prevede per loro e che, invece, non è previsto per gli aiutanti di polizia dall'articolo 9.

Insisto (concludendo) perchè il disegno venga approvato qual'è e divenga legge. Ritengo che, se questo avverrà, tutti saranno grati alla Commissione, mentre tutti si dorrebbero se la Commissione rimandasse alla Camera il disegno di legge e questo poi finisse col decadere.

AGOSTINO. Alla Camera il presente disegno di legge è stato approvato con la massima rapidità, senza che i quaranta archivisti con titolo di studio dicessero una parola sola. Penso che alla Camera questi sfortunati archivisti non siano potuti intervenire perchè non sapevano quale fosse la loro posizione secondo il disposto dell'articolo 9 del presente disegno di legge. Comunque non è detto che, se le loro aspirazioni sono giuste, non debbano esser prese in considerazione. E se sono giuste, dato che noi discutiamo e deliberiamo sovraneamente in sede deliberante, anche la Camera avvertirà la giustizia di quanto noi proponiamo. In altre occasioni è stata apportata da questa Commissione, in sede deliberante, qualche modificazione a quanto venutoci dalla Camera, e non si è perciò pensato che stesse per cadere il mondo. In una settimana può benissimo darsi che la Camera approvi

ugualmente gli emendamenti da noi proposti. Insisto perciò col dire che quanto contenuto nel mio emendamento risponde a giustizia. Noi non vogliamo che questi quaranta archivisti provvisti di titolo di studio vengano immessi nella carriera di concetto del personale di polizia; noi chiediamo soltanto che questi quaranta archivisti abbiano la possibilità di essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 9. Può darsi che il Consiglio di amministrazione, esaminando i titoli di costoro, dica che non c'è niente da fare, che essi non hanno i requisiti voluti, che quindi sono da scartare. Ma essi chiedono: « Dateci almeno la possibilità di essere contemplati anche noi nell'articolo 9, affinché nella prima attuazione del presente disegno di legge, nei posti di segretario, segretario aggiunto e vicesegretario di polizia, siano inquadrati non soltanto gli aiutanti principali, primi aiutanti e aiutanti di polizia, come previsto dallo stesso articolo 9, ma anche noi. Può darsi che, in base all'esame dei nostri titoli, noi non veniamo giudicati idonei. Sta bene; ma se i nostri titoli sono tali per cui il Consiglio di amministrazione possa ritenere che noi siamo idonei, dateci almeno la possibilità di superare questo esperimento, non scartateci *a priori* ».

Questo è ciò che chiedono; e mi pare che risponda a giustizia.

TERRACINI. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

È istituito il ruolo della carriera di concetto — segretari di polizia — presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al personale della carriera di cui al presente articolo si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

(È approvato).

**Art. 2.**

Ai segretari di polizia sono attribuite, sotto la direzione e la responsabilità dei funzionari di pubblica sicurezza, le seguenti funzioni:

a) provvedono alla trattazione degli affari di polizia amministrativa;

b) curano l'osservanza delle leggi tributarie in materia di autorizzazioni di polizia;

c) possono essere adibiti a compiti di segretario in seno alle Commissioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza;

d) svolgono funzioni contabili e di concetto, fermo restando la competenza dei servizi di ragioneria delle Prefetture;

e) provvedono alle certificazioni e autenticazioni di atti;

f) esercitano, inoltre, le funzioni amministrative che possono essere loro affidate dal personale delle carriere direttive.

(È approvato).

**Art. 3.**

Il ruolo dei segretari di polizia è stabilito come segue:

Coefficiente	Qualifiche	Organico
402	Segretari principali di polizia	N. 60
325	Primi segretari di polizia	» 140
271	Segretari di polizia	» 200
229	Segretari aggiunti di polizia	} » 300
202	Vice Segretari di polizia	
<b>TOTALE</b>		<b>N. 700</b>

(È approvato).

**Art. 4.**

Ai concorsi di ammissione nel ruolo di cui all'articolo 3 è ammesso, in esenzione dal limite massimo d'età, il personale in servizio

effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei prescritti titoli di studio.

(*È approvato*).

#### Art. 5.

Al personale della carriera di cui all'articolo 1 non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

#### Art. 6.

I vice segretari di polizia iniziano il servizio di prova con il corso di formazione tenuto presso uffici di Questure designati dal Ministero dell'interno.

Il servizio di prova è completato presso i singoli uffici di Questure o di Commissariato sezionale o distaccato di pubblica sicurezza, ai quali il personale in prova è assegnato al termine del corso.

(*È approvato*).

#### Art. 7.

Agli esami per la promozione a primo segretario di polizia sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, oltre i requisiti di cui all'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno anni tre di servizio effettivo presso una Questura o un Commissariato di pubblica sicurezza, compreso il servizio di prova.

(*È approvato*).

#### Art. 8.

Il ruolo della carriera degli aiutanti di polizia, istituito con decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, di cui al quadro 48-a, allegato E, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-

naio 1957, n. 3, è soppresso, salvo quanto disposto nell'articolo 9.

(*È approvato*).

### NORME TRANSITORIE

#### Art. 9.

Nella prima attuazione della presente legge, nei posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario di polizia del ruolo di cui all'articolo 1 sono inquadrati, con decreto ministeriale, conservando, anche agli effetti della progressione di carriera, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, rispettivamente gli aiutanti principali, primi aiutanti e aiutanti di polizia che, in base ai precedenti di carriera, qualifiche riportate ed ogni altro elemento di valutazione, siano giudicati idonei a tale inquadramento dal Consiglio di amministrazione.

Gli aiutanti di polizia giudicati non idonei all'inquadramento mantengono la propria qualifica, restando nell'attuale ruolo organico conservato ad esaurimento.

In corrispondenza al numero degli impiegati di cui al precedente comma, vengono lasciate altrettante vacanze nella qualifica iniziale della carriera del personale esecutivo di pubblica sicurezza.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Agostino, Franza e Terracini i seguenti emendamenti:

Il senatore Agostino propone che, dopo le parole: « primi aiutanti e aiutanti di polizia » si aggiungano le altre: « e gli archivisti, in possesso del prescritto titolo di studio ».

Il senatore Franza propone di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « nonché coloro che, in esecuzione del regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442, vennero ad assumere la qualifica di vice-segretario nell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Il senatore Terracini propone di sostituire le parole: « con decreto ministeriale » e seguenti, con le altre: « fino al numero previsto dal ruolo, mediante concorso costituito da un colloquio su materie di istituto e di servizio ».

atto a comprovare la idoneità dei concorrenti alle funzioni di concetto, gli aiutanti principali e i primi aiutanti e gli aiutanti di polizia, gli archivisti capi, i primi archivisti e gli archivisti di pubblica sicurezza forniti dei necessari titoli di studio ».

PIECHELE, *relatore*. Sono contrario.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono contrario.

BATTAGLIA. Sono del parere di approvare il disegno di legge così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Agostino, che non è accettato nè dal relatore nè dal rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

FRANZA. Ritiro l'emendamento da me presentato in seguito all'assicurazione data dal sottosegretario Bisori che un disegno di legge che venga presentato in favore delle categorie cui si riferiscono il mio emendamento e quello del senatore Agostino verrà dal Ministro dell'interno prontamente considerato con ogni possibile benevolenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Terracini, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

#### Art. 10.

Nella prima attuazione della presente legge, 30 posti nella qualifica di segretario, 80 posti nella qualifica di segretario aggiunto e 180 posti nella qualifica di vice segretario di polizia possono essere conferiti, mediante sin-

goli concorsi da bandirsi per le rispettive qualifiche, agli archivisti capi, ai primi archivisti ed agli archivisti di pubblica sicurezza.

Gli archivisti capi e i primi archivisti di pubblica sicurezza — ove non intendano partecipare al concorso di cui al precedente comma per la qualifica corrispondente a quella ricoperta — possono partecipare al concorso per la qualifica immediatamente inferiore.

La prova di concorso di cui al primo comma consta di un colloquio su materie di istituto e di servizio, atto a comprovare la idoneità dei concorrenti alle funzioni di concetto.

Gli impiegati nominati in base al presente articolo conservano, anche agli effetti della progressione di carriera, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza e prendono posto nelle singole qualifiche del nuovo ruolo dopo gli impiegati inquadri ai sensi dell'articolo 9.

(*E approvato*).

#### Art. 11.

Nei normali concorsi che saranno banditi per l'ammissione nel ruolo di cui all'articolo 3 è riservata una aliquota non superiore a un terzo dei posti messi a concorso a favore del personale della carriera di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Non possono usufruire di tale riserva gli impiegati che non abbiano conseguita la idoneità in precedente concorso per l'ammissione alla carriera di segretari di polizia.

(*E approvato*).

#### Art. 12.

Nella prima attuazione della presente legge, l'anzianità minima di servizio di cui all'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione a primo segretario di polizia è ridotta alla metà.

Per un periodo di anni cinque dall'entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia della norma di cui all'articolo 7.

(*E approvato*).



## Art. 13.

All'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1957-58, valutato in lire 135.000.000, si farà fronte, con imputazione — sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1957-58 — per lire 55.000.000 al capitolo 5 (stipendi e assegni al personale civile di ruolo) e per lire 80.000.000 mediante storno a favore del cennato capi-

tolo 5 con prelevamenti dal capitolo 70 (spese di accasermamento dei Corpi di polizia).

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,50.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.